

1. Come ha ricordato l'avv. Paolina Testa, la disciplina delle pratiche commerciali scorrette include una clausola generale di divieto (art. 20 Cod. cons.) imperniata sulle nozione aperta di “diligenza professionale” esigibile dall’operatore. L’intervento che mi è stato chiesto di svolgere verte sulla concretizzazione del canone “diligenza professionale” da parte dell’AGCM e del giudice amministrativo.

2. Premetto che l’interpretazione e l’applicazione del divieto posto dall’art. 20 del Cod.cons. richiede la concretizzazione di due nozioni aperte e correlate quella di “diligenza professionale” e quella di “consumatore medio”. Mi occuperò in questa sede però solo della diligenza professionale.

Prima di analizzare l’esperienza di concretizzazione di tale nozione da parte dell’AGCM e del giudice amministrativo vorrei però segnalare che, a livello sistematico, l’utilizzo di questa nozione aperta nella formulazione del divieto generale di pratiche commerciali scorrette assume importante rilievo per l’inquadramento della disciplina.

La previsione infatti in ragione delle nozioni aperte che include può essere considerata norma applicabile a fattispecie residuali o innominate di pratiche commerciali scorrette e, quindi, norma elastica suscettibile di applicazioni c.d. creative; si possono segnalare quale aperture nei confronti di applicazioni creative della normativa i casi in cui l’Autorità ha stigmatizzato condotte scorrette seppure né ingannevoli né aggressive: si pensi alla omissione del numero di fascicoli di cui si compone un’opera nel caso PS 3778 RCS Quotidiani del 14 aprile 2009.

La previsione inoltre, in ragione delle nozioni aperte che include, può essere presa in esame come norma che affianca gli altri divieti di dettaglio, quelli riferiti alle pratiche commerciali ingannevoli o aggressive e a quelle considerate scorrette “in ogni caso”: clausola generale quindi da porre in adeguata relazione con le norme analitiche che affianca; da questo punto di vista non emergono nell’esperienza applicativa della disciplina valutazioni in ordine alla capacità della clausola di assumere rilievo per modulare la repressione delle fattispecie di scorrettezza tipizzate dal legislatore come scorrette in ogni caso. Vi è invece specifica considerazione per tale clausola nelle valutazioni di ingannevolezza o di aggressività di una pratica poiché una tale pratica è

scorretta solo se deriva da un deficit di diligenza professionale ascrivibile all'operatore e che l'Autorità deve provare, se non per l'inibitoria, sicuramente al fine di irrogare sanzioni¹.

Inoltre la formulazione generale del divieto di pratiche commerciali contrarie alla diligenza professionale può essere presa in esame come espressione di un principio generale che attiene al buon funzionamento del mercato e alla tutela della concorrenza. In questo senso l'attivismo più recente dell'AGCM nel settore delle PCS in luogo di quello antitrust assume anche un significato politico in senso lato, perché contribuisce a connotare il tipo di tutela della concorrenza e del mercato che in un determinato periodo storico l'AGCM sceglie di attuare. La normativa che vieta le pratiche commerciali scorrette si pone quindi, anche attraverso la nozione di diligenza professionale su cui è imperniata, come fondamentale snodo della disciplina del mercato, inducendo, a parere mio, l'interprete ad assumere il consumatore tutelato dai divieti di pratiche commerciali scorrette come tipo di riferimento nella considerazione del benessere del consumatore di cui tener conto nel confronto fra diversi modelli di tutela e promozione della concorrenza. Ciò in quanto il modello di tutela del consumatore nelle relazioni di mercato che le istituzioni comunitarie hanno elaborato e veicolato negli ordinamenti nazionali attraverso la Direttiva 2005/29/CE non può essere definito a prescindere dal modello di mercato (concorrenziale) da esse contestualmente promosso e tutelato, e viceversa².

Le previsioni in tema di pratiche commerciali scorrette quindi anche attraverso l'utilizzo di una nozione aperta come quella di diligenza professionale attengono alla libertà dell'agire di consumo che è indispensabile complemento alla tutela e alla libertà di concorrenza presidiata dal diritto antitrust³ e al tempo stesso inverano quelle in materia di concorrenza sleale in cui è presente il diverso ma per alcuni aspetti omologo riferimento alla "correttezza professionale" come parametro di liceità della condotta dell'imprenditore.

La previsione del parametro di diligenza professionale pone altresì questioni sistematiche ulteriori in considerazione del fatto che il divieto generale di pratiche commerciali scorrette è, almeno in linea di principio, applicabile anche ai professionisti che operano nei settori regolati. Da tale punto di vista, sorge la questione relativa al trattamento di fattispecie astrattamente sussumibili

¹ V.MELI, "Diligenza professionale", "consumatore medio" e regole di de minimis nella prassi dell'AGCM e nella giurisprudenza nella giurisprudenza amministrativa, in V.MELI, P.MARANO (a cura di), *La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni*, Torino, 2011, p. 8.

² Cfr. V.FALCE, *Appunti in tema di disciplina comunitaria sulle pratiche commerciali sleali*, in *Riv.dir.comm.*, 2009, 423 ss.

³ A.GENOVESE, *Ruolo dei divieti di pratiche commerciali scorrette e dei divieti antitrust nella protezione (diretta e indiretta della libertà di scelta) del consumatore*, in *AIDA*, 2008, p. 297 ss.

nel campo di applicazione di questa normativa generale e anche in quello delle previsioni settoriali che i professionisti di settore sono tenuti a rispettare (cumulo o specialità). Sorge altresì la questione del rapporto fra lo *standard* di carattere generale posto dall'art. 20 del Cod. cons., e riferito alla correttezza di ogni pratica commerciale, e le previsioni settoriali che pongono, per il professionista, regole analitiche. Sorge dunque il tema del rilievo della regolazione analitica settoriale nella concretizzazione dello *standard* di correttezza esigibile dai professionisti di un settore regolato (banche, assicurazioni, imprese di TLC, etc...).

Al riguardo l'AGCM ha, anche recentemente, affermato che *“il quadro di tutela offerto dal Codice di Consumo non presenta carattere sussidiario rispetto a quello derivante da specifiche discipline di settore”*, essendo questa invece strumento di tutela ulteriore che colma i vuoti di tutela lasciati dalla normativa settoriale proprio mediante il richiamo al concetto, elastico e suscettibile di concretizzazione casistica, della *“diligenza professionale”*⁴.

Il canone della diligenza professionale, nel giudizio sulla correttezza delle pratiche del professionista operato dall'AGCM, acquista dunque una valenza precettiva che trascende quella delle previsioni settoriali che lo stesso professionista è tenuto ad osservare. L'esperienza di concretizzazione della nozione, però, come vedremo, risente del contenuto di queste previsioni settoriali.

L'attività di concretizzazione della nozione di diligenza professionale, quindi, interferisce con numerose più generali questioni di sistema che conferiscono maggiore enfasi alla materia in esame.

3. Ciò detto, prima di passare all'analisi dell'esperienza di concretizzazione della nozione, è necessario, a mio parere, considerare se l'attività di concretizzazione in parola sia da ritenere normativamente guidata e come.

La nozione di diligenza professionale è in effetti aperta. Essa tuttavia è anche oggetto di definizione. E' definita dalla lettera h dell'art. 18 comma 1 del Cod.cons. nel seguente modo: *“il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista”*.

La definizione grosso modo riproduce l' art. 2, lett. h della Direttiva e certamente non brilla per chiarezza. Tuttavia dalla lettura logica e sistematica di questa definizione si possono, almeno a mio parere, trarre indicazioni ricostruttive utili.

⁴ Cfr. PS4126 Barclays Bank – Rata di Cauzione del 16 giugno 2010.

La prima di queste indicazioni è che la diligenza professionale che determina la correttezza di una pratica commerciale è fondamentalmente “perizia” che include “competenze” e “attenzione”, quali attribuiti della condotta.

La seconda è che il grado di perizia posto dal professionista che si relaziona con il consumatore è deficitario se è inferiore a quello che ragionevolmente dice la legge ossia, a mio modo di vedere, “motivatamente”, e cioè tenuto conto dei vincoli economici e delle regole giuridiche che presiedono lo svolgimento dell’attività, il consumatore medio, ossia il consumatore mediamente attento e informato, può aspettarsi dal professionista.

L’ultima è che la diligenza professionale che il professionista adotta nei confronti del consumatore deve essere esercizio *oggettivamente e soggettivamente corretto* (“correttezza” e “buona fede”) di competenze e di attenzione.

Un corollario di tali indicazioni è il seguente: quando il professionista opera in un settore regolato la diligenza professionale esigibile è specifica ed elevata perché la regolazione di settore “rinforza” la motivazione dell’aspettativa di correttezza - soggettiva e oggettiva - del consumatore.

In rapporto a tale corollario, la giurisprudenza dell’AGCM, appare coerente con il dato positivo laddove, come vedremo, innalza lo standard di correttezza a cui si deve allineare il professionista attivo nei settori regolati.

4. Veniamo quindi a un organico seppure sintetico esame delle principali caratteristiche di questa attività di concretizzazione ad opera dell’AGCM.

A tali fini si consideri in primo luogo che la maggior parte dell’attività dell’AGCM nell’applicazione dei divieti di pratiche commerciali scorrette interessa settori regolati. Il tema del rilievo della regolazione analitica settoriale nella concretizzazione dello *standard* di correttezza esigibile dai professionisti di un settore regolato ha dunque, fra quelli segnalati, preponderante rilievo. E perciò iniziamo da questo.

In generale si può dire che la giurisprudenza dell’AGCM sulla condotte commerciali scorrette poste in essere nei settori regolati appare influenzata dai contenuti della normativa settoriale e nel contempo appare volta ad accrescere il livello di protezione garantito al consumatore dalla normativa settoriale.

Secondo l’AGCM, peraltro, è proprio la determinazione e concreta definizione del concetto ampio di diligenza professionale che identifica la specifica funzione della normativa sulle pratiche commerciali scorrette, in rapporto alla disciplina generale dei contratti e alle discipline di settore. Il

richiamo alla nozione aperta di diligenza professionale è utilizzato dall'AGCM per colmare i vuoti che una disciplina analitica, come sono le discipline settoriali, immancabilmente presenta⁵.

Nel contempo, però, l'AGCM trae dalla normativa di settore indicazioni utili a concretizzare la nozione di diligenza professionale esigibile dal professionista.

L'AGCM dunque ha fatto leva sulla normativa settoriale che sovrintende allo svolgimento delle attività bancarie per affermare che, da parte del consumatore, è motivato, e quindi è ragionevole secondo quanto richiesto dalla previsione, esigere dall'operatore bancario uno standard elevato di diligenza professionale.

L'AGCM ha inoltre stabilito che la diligenza professionale che i consumatori possono motivatamente attendersi dalle imprese che operano in settori regolati è quella di volta in volta in grado di "proteggerli", ossia di neutralizzare i rischi commerciali connessi al forte squilibrio informativo che inevitabilmente impronta la relazione⁶. Sicché la diligenza che, secondo l'AGCM, l'ordinamento esige dai professionisti può essere tanto più elevata quanto più elevata è l'asimmetria informativa specifica in cui versa il consumatore con cui il professionista si rapporta. Asimmetria che può variare di intensità anche nei settori regolati in ragione della complessità del rapporto interessato dalla pratica o della scarsa o elevata frequenza con cui il consumatore ricorre ad alcuni servizi o prodotti.

Per cui, almeno secondo l'Autorità, la diligenza professionale che il consumatore può aspettarsi (e che l'ordinamento esige) dall'operatore di un settore regolato *si determina* in base al parametro della legalità specifica dell'attività esercitata, *ma non si esaurisce nell'osservanza delle prescrizioni di settore*, se e quando queste non sono in grado di "sterilizzare" il rischio dell'asimmetria che contraddistingue il rapporto.

Talune decisioni dell'AGCM arrivano a configurare in capo al professionista oneri di diligenza professionale tanto elevati da includere una consulenza tecnica sulla normativa applicabile alla prestazione e sulla convenienza economica delle diverse opzioni. Come pratica commerciale vietata, nel settore bancario, è stata infatti considerata anche l'attività di orientamento delle scelte

⁵ Cfr. PS4126 Barclays Bank – Rata di Cauzione del 15 giugno 2010.

⁶ In proposito L. FIORENTINO, *Autorità Garante e tutela dei consumatori nel settore bancario e finanziario*, Intervento in ABI, Dimensione Cliente 2010, *La Customer Experience nel mercato retail*, 25 marzo 2010, parla di una sorta di "dovere di soccorso" del cliente, che incomberebbe sulle banche nelle varie fasi del rapporto con il consumatore.

del consumatore “*in direzione diversa dai suoi interessi e dagli obiettivi perseguiti dal legislatore*”, attraverso la regolazione settoriale⁷.

Nell’insieme, le decisioni dell’AGCM evidenziano dunque che il canone di diligenza richiesto all’operatore è:

- funzionale alla salvaguardia di uno specifico interesse consumeristico, quale la possibilità, per i consumatori, di effettuare scelte di consumo libere e consapevoli in campi in cui, per varie ragioni, sia particolarmente difficile l’agire di consumo libero e consapevole;
- conformato dalla regolazione generale o specifica dell’attività, non si limita a rispecchiare questa;
- proporzionale alla posizione marginale o di rilievo, come operatore di primaria importanza, che il professionista abbia nel settore⁸.

Ha inoltre precisato che il professionista deve adottare una diligenza professionale consona *a)* alle caratteristiche dell’organizzazione industriale dell’offerta; *b)* al livello di “reattività” della domanda.

Per il profilo *sub a)*, in relazione alle specifiche ed elevate professionalità che l’operatore abbia la possibilità - economica e industriale – o l’obbligo, in base alla normativa settoriale, di mettere in campo, l’AGCM conclude che tale qualificato operatore, *anche quando interagisce con i consumatori, deve mettere in campo le sue migliori professionalità*. Del resto ove pure l’operatore adotti o aderisca a codici di autoregolamentazione, la loro inosservanza vale come deficit di diligenza professionale⁹. Di conseguenza laddove la condotta sia dipesa solo da carenze organizzative si ritiene che proprio tali carenze evidenzino una negligenza¹⁰. Evidentemente ciò finisce per porre a carico del professionista una sorta di responsabilità oggettive per eventi che, sol perché si sono verificati, avrebbero dovuto essere previsti ed evitati¹¹. E’ rarissimo che l’AGCM riconosca ipotesi di forza maggiore come cause di giustificazione della condotta. Uno e forse l’unico di questi casi è stato quello della fatturazione forfetaria e non a consumo agli utenti di

⁷ Cfr. PS1130 – Intesa Sanpaolo – Cancellazione Ipoteca, del 6 agosto 2009 e PS1481 – BNL – Cancellazione Ipoteca, del 26 agosto 2009.

⁸ PS/705/10 – BNL – Contratto di mutuo.

⁹ Vedi per esempio PS1750/2010 – Unicredit Banca di Roma – Ostruzionismo chiusura c/c.

¹⁰ In argomento si veda G.SCOGNAMIGLIO, *Le pratiche commerciali sleali: disciplina dell’atto o dell’attività?*, in C.RABITTI BEDOGNI – P.BARUCCI (a cura di), *20 anni di antitrust. L’evoluzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato*, Torino, Giappichelli, vol. II., 2010, p. 1221.

¹¹ Cfr. le notazioni critiche al riguardo di V.MELI, “*Diligenza professionale*”, “*consumatore medio*”, cit., p. 16.

servizio idrico inevitabile in considerazione del ritardo con cui l'ATO avevo approvato l'articolazione tariffaria¹². Tale orientamento pesa anche ai fini della valutazione della negligenza professionale imputabile al professionista in caso di condotta posta in essere da soggetti dei quali egli si avvale per lo svolgimento di alcune fasi della sua attività. Secondo l'Autorità, la negligenza ricorre se è riscontrabile un difetto di controllo e vigilanza sull'attività dell'ausiliario¹³.

Per il profilo *sub b)*, quello della reattività della domanda, l'AGCM ha elevato il grado di diligenza richiesta al professionista che interagisce con il consumatore in un settore/contexto caratterizzato da asimmetria informativa particolarmente elevata¹⁴.

5. In generale il giudice amministrativo, nell'esercizio del vaglio sui provvedimenti dell'AGCM, ha ratificato i criteri seguiti dall'Autorità per la concretizzazione della nozione di diligenza professionale.

Il giudice amministrativo ha segnatamente confermato la legittimità dei provvedimenti con cui l'Autorità ha condannato pratiche commerciali scorrette e tuttavia, a rigore, non qualificabili né ingannevoli né aggressive, come l'offerta di un primo fascicolo di un corso di inglese per bambini senza indicazione del numero complessivo di fascicoli settimanali che formavano l'opera¹⁵ o l'utilizzazione di una indicazione di materiale (microfibra) insufficiente a far comprendere al consumatore medio di quale materiale fosse il prodotto¹⁶.

Un altro criterio di valutazione della condotta del professionista individuato dall'AGCM e confermato dal giudice amministrativo è quello per cui non è conforme alla diligenza professionale fornire al consumatore l'informazione di cui necessita in un momento successivo¹⁷.

Il giudice ha anche avallato la giurisprudenza dell'Autorità che conforma il parametro di diligenza anche alla normativa settoriale applicabile al professionista, ma non si limita a richiedere

¹² PS 2163 – Acque potabili siciliane – Fatturazione forfettaria, del 29 aprile 2009.

¹³ Vedi ad esempio PS 2316/09 – Euro Fiditalia – Omessa indicazione TAN TAEG

¹⁴ Relazione annuale ACGM per il 2009, p.300.

¹⁵ Tar Lazio – Roma – Sez. I, 14 aprile 2009, n.3778, RCS Quotidiani.

¹⁶ Tar Lazio – Roma - Sez. I, 24 aprile 2009, n. 4138, Maricler

¹⁷ Tar Lazio – Roma – Sez. I, 14 aprile 2009, n. 3778, Rcs Quotidiani; Tar Lazio – Roma, Sez. I, 24 aprile 2009, n. 4138 Maricler; Tar Lazio – Roma – Sez. I, 26 maggio 2009, n. 5249, Due Erre.

il rispetto di questa normativa settoriale¹⁸. In particolare ha chiarito che la diligenza professionale esigibile da un professionista qualificato, ad esempio una banca, è più elevata della media¹⁹

Vi è stata però, c'è da segnalare, una presa di distanza del giudice amministrativo da una specifica concretizzazione della nozione di correttezza professionale cui è pervenuta l'Autorità in relazione ai comportamenti delle banche riferiti alla c.d. portabilità dei mutui. In questo caso sia il Tribunale amministrativo²⁰ sia il Consiglio di Stato²¹ hanno affermato che non può essere vietata la pratica che orienta il cliente verso una opzione contrattuale piuttosto che verso un'altra, benché questa ultima sia più conveniente e sia stata espressamente prevista dal legislatore per avvantaggiare il consumatore²². Secondo il Tar infatti la negligenza è esclusa quando il comportamento è dovuto a un errore scusabile circa la portata di una specifica norma di condotta, implicitamente negando così, e questo mi pare discutibile, il dovere del professionista di attivarsi per ottenere affidabili chiarimenti sulla portata degli obblighi di legge da cui è gravato²³.

La diligenza professionale inoltre, a giudizio del Tar, richiede di conoscere le pratiche correnti del settore, ma di discostarsene quando siano lesive degli interessi dei consumatori²⁴.

6. L'analisi svolta consente di avanzare anche qualche ipotesi ricostruttiva che vorrei proporre.

Se il divieto di pratiche commerciali scorrette contribuisce a definire la tutela della concorrenza dinamica, intesa come processo dinamico virtuoso, orientato dalle libere scelte dei consumatori, come principio generale dell'ordinamento dell'Unione europea, esso è vincolante per l'interprete nella applicazione di tutto il diritto della concorrenza.

Da tale ipotesi si traggono importanti indicazioni ricostruttive per l'interpretazione delle norme sui segni distintivi²⁵ come di quelle sulle invenzioni e sulle opere dell'ingegno. Un'applicazione di

¹⁸ Cfr. Tar Lazio, Sez. I, 15 giugno 2009, nn. 5625, 5627, 5629.

¹⁹ Tar Lazio – Roma - Sez. I – 28 gennaio 2009, n. 3689.

²⁰ Cfr. fra le sentenze di primo grado sulla vicenda Tar Lazio – Roma – Sez. I, 28 gennaio 2009, n. 3689.

²¹ Cons. Stato, 23 dicembre 2010, n. 9329.

²² E' critico nei confronti di questa giurisprudenza M.LIBERTINI, *Le prime pronunce del giudice amministrativo in materia di pratiche commerciali scorrette*, in *Giur.comm.*, 2009, II, p. 888.

²³ Critico M.LIBERTINI, *Le prime pronunce*, cit., p. 889

²⁴ Tar Lazio – Roma – Sez. I, 3 luglio 2009, n. 6446, Elsacom

²⁵ Per un tentativo di applicazione del criterio in questo ambito v. M.LIBERTINI, *The protection of business investments regarding the reputation of the trademark*, in *Europa e dir.priv.*, 2007, 757 ss.

particolare importanza si ha però ai fini dell'interpretazione della clausola generale in materia di concorrenza sleale posta al numero 3 dell'art. 2598 c.c.

Storicamente infatti la concorrenza sleale si è affermata come un ramo esclusivamente privatistico e giudiziario della disciplina dei mercati, ed ha preso forma attraverso la risoluzione di conflitti interindividuali, nella cornice della tutela aquiliana delle componenti immateriali dell'azienda e dei conflitti fra imprenditori. Alla visione della concorrenza sleale come disciplina volta a reprimere gli eccessi di concorrenza si è accompagnata, per lungo tempo, la tendenza a concretizzare la clausola generale contenuta nelle disposizioni sulla concorrenza (“usi onesti del commercio” della Convenzione di Unione di Parigi, “correttezza professionale” del numero 3 dell'art. 2598 c.c.) facendo capo a fonti private, create all'interno delle categorie interessate (di volta in volta individuate negli usi commerciali, o nelle regole deontologiche create da organismi di categoria o nella *best practice* del settore). Minoritaria è stata nello stesso tempo l'idea che la clausola generale di concorrenza sleale dovesse concretizzarsi facendo uso di criteri normativi oggettivi ed in ultima analisi dei principi generali dell'ordinamento in materia di buon funzionamento di mercati caratterizzati dalla possibilità per il consumatore di riferimento di effettuare scelte libere e consapevoli fra offerte molteplici e in concorrenza effettiva.

Ora però, anche per effetto della legislazione che recepisce le direttive in materia di pratiche commerciali scorrette, può dirsi mutato radicalmente il contesto di riferimento del giudizio di slealtà della condotta concorrenziale dell'imprenditore. Non soltanto, direi, perché gran parte delle fattispecie tradizionalmente rilevanti solo in rapporto alla disciplina generale della concorrenza sleale (ivi compresi gli atti di confusione) hanno ormai possibile rilevanza anche come illeciti di mercato e come illeciti amministrativi al pari degli illeciti antitrust. Ma anche perché la repressione di questi illeciti, come illeciti di mercato, è apertamente finalizzata a scopi di tutela della “libertà di scelta” del consumatore.

L'evoluzione dell'ordinamento e l'introduzione del divieto di pratiche commerciali scorrette imperniato sulla nozione di diligenza professionale che è funzionale a tutelare i consumatori può sancire dunque, a mio parere, anche la definitiva prevalenza della tesi secondo cui il contenuto della clausola generale in materia di concorrenza sleale riferita ai principi di correttezza professionale è

dato dai principi generali dell'ordinamento in materia di tutela oggettiva della concorrenza²⁶, che ora interessa anche i consumatori che nel mercato fanno scelte di consumo libere e consapevoli.

La concretizzazione della nozione di diligenza professionale di cui all'art. 20 del Codice del consumo può avere dunque un grosso impatto sull'inquadramento della fattispecie codicistica di concorrenza sleale. Con l'introduzione di tale disciplina può dirsi precisato e consolidato il percorso evolutivo di emancipazione del processo di concretizzazione dei principi della correttezza professionale dalle origini corporative, in una prospettiva di complementarità fra tutela della concorrenza, tutela del mercato e tutela dei consumatori²⁷.

²⁶ Cfr. M.LIBERTINI, *I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Europa e dir.priv.*, 1999, p. 509 ss.; più di recente, ID., v. "Concorrenza" in *Enc. Dir., Annali III*, Milano, 2010, p. 243 ss.; G.FLORIDIA, *Concorrenza sleale e pubblicità*, in P.AUTERI e AA., *Diritto industriale*³, Giappichelli, Torino, 2009, p.333 ss. Meno sicuro è l'orientamento giurisprudenziale in tal senso: v., per esempio, Cass., 15 febbraio 1999, n.1259, in *Giur.ann.dir.ind.*, 1999, n. 3871, che ancora identifica i principi della correttezza professionale con le "regole deontologiche che gli stessi operatori abbiano riconosciuto valide e vincolanti", e in tal senso valuta come professionalmente scorretto, ai sensi dell'art. 2598, n.3, c.c., un comportamento imprenditoriale, sol perché contrario a una disposizione del Codice di autodisciplina pubblicitaria.

²⁷ Cfr. FLORIDIA, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *Diritto industriale*, cit., 333 ss.